



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 934 DEL 30/12/2016

SETTORE SERVIZI CACCIA E PESCA

OGGETTO: CONTROLLO DELLA VOLPE (VULPES VULPES) ALL'INTERNO DI ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICA CON FINALITA' DI INCREMENTO NATURALE DELLA SELVAGGINA.

IL DIRIGENTE

Premesso che la volpe è una specie selvatica carnivora con attitudini predatorie ampiamente presente e diffusa in tutto il territorio della Provincia di Vicenza e che la sua presenza costituisce un fattore di problematicità con riferimento ai danni che provoca agli allevamenti di animali di bassa corte e ad alcune altre specie selvatiche stanziali, quali Fagianidi e lepre, questi ultimi oggetto di interventi gestionali finalizzati al prelievo venatorio;

Dato atto che già con precedente delibera della Giunta Provinciale di Vicenza n. 350 del 23/11/2010 era stato approvato un Protocollo Tecnico di durata quinquennale tra la Provincia di Vicenza e l'I.S.P.R.A., Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 157/92 quale organismo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Provincie, sulle attività di controllo di alcune specie problematiche, tra le quali la Volpe;

Tenuto presente che il succitato Protocollo Tecnico è venuto a scadenza e che comunque è opportuno dare continuità agli interventi di contenimento della volpe, secondo gli indirizzi dell'I.S.P.R.A. al riguardo, mentre per la tutela degli allevamenti di animali domestici sono ritenuti efficaci i metodi di prevenzione costituiti dalle difese passive e l'eventuale risarcimento monetario dei danni, laddove la Volpe incide in modo significativo sulle popolazioni di fauna stanziale presenti allo stato libero, si rende necessario, quantomeno nelle zone destinate per la riproduzione ed il ripopolamento di tali specie, intervenire, oltre che con metodi indiretti, anche con il prelievo tramite abbattimento armato di una parte dei soggetti di volpe presenti;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 19 della L. N. 157/92 e dell'art. 17 della L.R. n. 50/93 è stato richiesto all'I.S.P.R.A., con nota prot. n. 27804 del 22/4/2016, parere finalizzato ad

autorizzare nella Provincia di Vicenza un piano di abbattimento della volpe in deroga ai divieti posti per l'esercizio venatorio;

Preso altresì atto che l'I.S.P.R.A con nota prot. n. 25817/T-A17 del 2 maggio 2016 ha dato parere favorevole al contenimento dell'impatto predatorio della Volpe su specie di interesse venatorio, mediante abbattimento, con le seguenti limitazioni.

- **Zone di intervento:** all'interno degli Istituti con specifici compiti di produzione naturale di selvaggina, quali le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) dove non si realizzino interventi di immissioni artificiali di selvaggina e vengano attuati miglioramenti ambientali mirati alla tutela ed all'incremento dei siti di alimentazione e rifugio della selvaggina stanziale. Può essere consentita l'estensione degli interventi di controllo in una fascia massima di 200/300 metri dai confini di ZRC e delle AFV, previa specifica istruttoria tecnica.

- **Metodi di prelievo:** alla cerca e all'aspetto con armi da fuoco e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati per gli interventi alla tana.

- **Periodo di realizzazione del piano di abbattimento:** dal mese di marzo al mese di giugno di ogni anno, per un periodo triennale; non è stabilito un tetto massimo annuale di abbattimenti, purchè sia adottato un approccio adattivo in modo da poter verificare l'efficacia delle azioni di controllo realizzate all'interno delle aree di intervento. A tale scopo è previsto un programma di monitoraggio per raccogliere indici di densità sia della volpe, sia della specie preda.

Dato atto che al Corpo di Polizia Provinciale spetta l'attuazione degli interventi, coadiuvato dai soggetti previsti dagli artt. n. 19 della Legge n.157/92, n. 107 della L.R. n.50/93 e n. 23 della L.R. n. 7/99, in collaborazione col responsabile dell'Ufficio Caccia e con i Responsabili degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Faunistico Venatorie interessati, per gli aspetti più strettamente gestionali.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di autorizzare un Piano Triennale di prelievo della Volpe, mediante abbattimento con armi da fuoco ed eventuale utilizzo di cani addestrati per la cerca alla tana, secondo le modalità e tempi previsti in premesse e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel parere protocollo n. 25817-T-A17 del 2 maggio 2016.

2. di dare atto che i prelievi sono attuabili all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Aziende Faunistico Venatorie non ricadenti nel territorio provinciale della Zona Faunistica delle Alpi ed all'interno delle zone gestite ai fini della produzione naturale di selvaggina stanziale.
3. di dare atto che spetta al Corpo di Polizia Provinciale dare esecuzione al Piano, in collaborazione con i locali Responsabili degli Istituti di gestione venatoria ed avvalendosi del personale previsto dall'art. 19 della L. n. 157/92 dall'art. 17 della L.R. N. 50/93, così come integrato dall'art.23 della L.R. N. 7/99 relazionando annualmente sull'esito degli interventi effettuati
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/12/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott. Meggiolaro Claudio



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 934 DEL 30/12/2016

Servizio POLIZIA PROVINCIALE
Proposta N° 1231 / 2016

OGGETTO: CONTROLLO DELLA VOLPE (VULPES VULPES) ALL'INTERNO DI ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICA CON FINALITA' DI PRODUZIONE NATURALE DELLA SELVAGGINA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 02/01/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- 2 MAG. 2016

Prot.

25847

/T-A17

Alla Provincia di Vicenza
Settore Servizi Caccia e Pesca
CONTRÀ SS APOSTOLI 18
36100 VICENZA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
e-mail: meggiolaro.claudio@provincia.vicenza.it

Oggetto: Controllo delle popolazioni di Volpe in Provincia di Vicenza per il periodo 2016 – 2018.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Alonzi (Tel. 06/5007.2646 - e-mail: anna.alonzi@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione con nota prot. N. 27804 del 22 aprile u.s., riguardante l'argomento in oggetto, questo Istituto comunica quanto segue.

L'art. 19 della L. 157/92 impone che la pianificazione e realizzazione di interventi di controllo delle popolazioni di Volpe finalizzata al contenimento dell'impatto predatorio su specie di interesse venatorio deve essere subordinata all'attuazione di misure di prevenzione dei danni (c.d. metodi ecologici). Tale condizione, nel caso specifico di interventi finalizzati a contenere l'impatto predatorio della Volpe su specie di selvaggina, a parere di questo Istituto risulta rispettata qualora si provveda a sospendere qualsiasi ripopolamento di piccola selvaggina, di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno, in quanto tali immissioni mettono a disposizione del predatore abbondanti risorse alimentari, che ne favoriscono l'incremento numerico. Si ritengono pertanto corrette e condivisibili le misure preventive previste, che includono sia il divieto di ripopolamenti artificiali, sia la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale miranti alla tutela e all'incremento dei siti di alimentazione e rifugio della selvaggina stanziale.

Si ritiene altresì corretta e condivisibile la previsione di realizzare gli interventi di controllo della Volpe solo all'interno degli Istituti con specifici compiti di produzione naturale di selvaggina, quali le ZRC, nelle quali sia stato introdotto un divieto di ogni intervento di ripopolamento artificiale. L'estensione degli interventi di controllo anche alle AFV è accettabile solo ove non si realizzino interventi di immissione di selvaggina, di qualunque origine e durante tutto l'arco dell'anno, e si realizzi una gestione razionale della piccola selvaggina stanziale basata su piani di prelievo annuali sostenibili, definiti sulla base dei risultati dei censimenti.

In merito alla possibile estensione degli interventi di controllo in una fascia massima di 200/300m dai confini delle ZRC e delle AFV, si ritiene che questa possa essere accettabile solo qualora non si effettuino immissioni di selvaggina in tali ambiti e solo se se ne accerti l'opportunità mediante una specifica istruttoria tecnica, ad esempio nel caso vengano rilevate tane attive a breve distanza dai confini tabellari di tali Istituti.

In relazione ai previsti metodi di prelievo – interventi alla tana con l'ausilio di cani da tana appositamente addestrati e l'abbattimento individuale, alla cerca o all'aspetto, con arma da fuoco – si ritiene che tali tecniche assicurino la selettività del prelievo richiesta dalla norma.

I periodi di realizzazione del piano - dal mese di marzo al mese di giugno di ogni anno - appaiono accettabili. La prevista durata del piano - tre anni - è altresì accettabile. Relativamente alla dimensione del piano, si ritiene accettabile la scelta di non indicare un tetto massimo annuale di abbattimenti, purché si adotti un approccio adattativo in modo tale da poter verificare l'efficacia delle azioni di controllo realizzate all'interno delle aree di intervento. In questo senso è necessario prevedere un programma di monitoraggio basato su tecniche che permettano di raccogliere indici di densità sia della Volpe, sia delle specie preda. Si suggerisce pertanto di riconsiderare la possibilità di utilizzare i conteggi notturni con il faro su transetti,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

anche se tale tecnica necessita di adeguata standardizzazione in quanto i conteggi possono essere influenzati da molti fattori. Oltre che facilmente applicabile, questa tecnica può permettere un confronto tra le popolazioni di aree diverse, di seguire l'evoluzione di una popolazione della stessa area, di tracciare fluttuazioni stagionali o a lungo termine.

Alla luce di quanto esposto, questo Istituto esprime parere favorevole circa il piano presentato per il periodo 2016 – 2018, purché si tenga conto delle indicazioni sopra riportate.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

AAL/lr
Rif. Int. 24551/2016